

Lattiero-caseario. Garanzia agevolata per i prestiti alle Pmi del settore

Il formaggio come «pegno» per l'emissione di minibond

**Giuseppe Acciaro
Massimo Concas**

Il **pegno rotativo** sta trovando le prime applicazioni pratiche nel settore **lattiero-caseario** anche quale strumento di **garanzia** a supporto dei **prestiti** ricevuti dalle **Pmi** con le emissioni di **minibond** sottoscritti anche da investitori istituzionali diversi dalle banche. Il nuovo strumento è stato disciplinato dal decreto del ministero dell'Agricoltura del 26 luglio 2016 («Gazzetta Ufficiale» 12 agosto 2016, n.188) che consente la costituzione del **pegno rotativo** sui prodotti lattiero-caseari di lunga stagionatura ovvero, la possibilità di utilizzare prodotti lattiero-caseari, nello specifico le forme di formaggio stagionato, quale garanzia per accedere al credito.

Il meccanismo

L'istituto riconosce infatti al creditore-finanziatore, analogamente al **pegno classico**, un diritto di prelazione a carattere speciale sui prodotti lattiero-caseari di lunga stagionatura individuati in un apposito registro tenuto dall'impresa debitrice. Beni che in caso di inadempimento del debitore (o in casi ancor più gravi di insolvenza) andrebbero -previa la loro liquidazione- a soddisfare preventivamente il creditore titolare del **pegno rotativo**.

Lo strumento contrariamente a quanto previsto dalle norme civilistiche in materia di **pegno** in generale, permette alle imprese di conservare il possesso delle forme nei propri stabilimenti a condizioni pattuite con gli istituti di credito. Questa speciale forma di diritto di prelazione di **pegno** si qualifica come "rotativo" in quanto i produttori potranno liberamente commercializzare i propri prodotti caseari sottoposti a **pegno** e contestualmente assicurare comunque la garanzia sostituendo i prodotti caseari

commercializzati con altri prodotti (di nuova produzione) assoggettandoli automaticamente a **pegno**, senza necessità di ulteriori adempimenti burocratici. Fino a oggi questa possibilità era circoscritta esclusivamente al settore dei prosciutti.

Prime applicazioni

Alcune prime applicazioni dell'istituto, ancora in fase di studio, evidenziano che un importante ruolo è affidato al regolamento con il quale l'ente finanziatore, l'impresa e l'eventuale consorzio di tutela disciplinano le varie attività necessarie per la gestione e certificazione dei prodotti assoggettati a **pegno**. È il caso della Regione Sardegna che in questi ultimi giorni ha sottoscritto un atto regolatorio sulla gestione del **pecorino sardo Dop**. Il regolamento prevede diverse forme di distoglimento fisico del prodot-

to. La prima presso i magazzini di proprietà del debitore, per mezzo dell'apposizione di un timbro indelebile identificativo su ciascuna forma di formaggio, riunite in lotti di produzione corrispondenti alla produzione giornaliera (annotato su apposito registro vidimato annualmente dal notaio). La custodia è affidata a un Comitato costituito dal presidente del collegio sindacale del caseificio, dal funzionario del consorzio incaricato della valutazione, e da un terzo soggetto indicato dalla banca. La costituzione del **pegno** può aver luogo a condizione che il prodotto venga separato fisicamente dal resto della produzione, facilmente identificabile, e non disponibile tramite misure di custodia.

La separazione

Nel regolamento della Regione è prevista anche la possibilità di separazione anche con spazi definiti nel medesimo locale del debitore, ma con le partite ben identificate con cartellonistica adeguata ed altri mezzi di separazione. È previsto poi anche il trasferimento presso strutture individuate dal debitore ma sempre identificate per mezzo dell'apposizione di un timbro indelebile identificativo su ciascuna forma di formaggio, riunite in lotti di produzione corrispondenti alla produzione giornaliera (annotato su di un apposito registro vidimato).

La sostituzione

Si prevede inoltre che qualora si renda necessario sostituire i prodotti lattiero-caseari concessi in **pegno** nell'arco del finanziamento, l'impresa debitrice provvederà, previa autorizzazione della banca, ad annotare sull'apposito registro e adarne comunicazione scritta alla banca, inviando una perizia tecnica accompagnata dalla copia della pagina del registro.

Il pegno rotativo

01 | **AMBITO OPERATIVO**

I prodotti lattiero-caseari Dop a lunga stagionatura possono essere sottoposti a **pegno**, a decorrere dal giorno in cui le forme sono collocate nei locali di stagionatura, a condizione che la forma sia identificata.

02 | **IL PATTO DI ROTATIVITÀ**

I prodotti lattiero-caseari costituiti in **pegno** possono essere oggetto di patto di rotatività.

03 | **LA SOSTITUZIONE**

Il **pegno rotativo** si realizza con la sostituzione di forme sottoposte a **pegno**, senza necessità di ulteriori stipulazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

